

*COMUNE DI*  
*Provincia di Piacenza*

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED  
ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE DEL COMUNE DI  
..... E DELLE SOLE ENTRATE PATRIMONIALI  
DELL'UNIONE DEI COMUNI .....**

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e/o patrimoniali del Comune di/Unione di (di seguito Ente), per un importo annuo stimato in € .....

L'Ente si impegna a trasmettere l'elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi necessari per le operazioni conseguenti nel formato .....

La società concessionaria provvederà al ricalcolo degli interessi dovuti per legge.

**Articolo 2**

**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

La società concessionaria provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Dall'Ente in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti all'Ente, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

La riscossione coattiva, qualora non fosse realizzata tramite l'ingiunzione fiscale come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 , è attuata secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e successive modifiche, in quanto compatibili.

In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito.

**Articolo 3**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata dell'affidamento è stabilita in 5 anni con decorrenza dal .....,

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione in essere, l'Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la società concessionaria potrà essere obbligata a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza, per un tempo massimo di sei mesi (cosiddetta "proroga tecnica").

**Articolo 4**

**OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente ..... si impegna ad affidare al Concessionario solo crediti liquidi, certi ed esigibili.

L'Ente fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

L'Ente si impegna, qualora si rendesse necessario, a mettere a disposizione del Concessionario locali idonei allo svolgimento delle attività previste dal presente bando.

## Articolo 5

### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario subentra all'Ente in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

E' onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.

Il Concessionario dovrà garantire con oneri a suo carico le seguenti attività:

1. dalla data di ricevimento del flusso informatico la società si impegna ad effettuare, non oltre sessanta giorni lavorativi, alla notifica di tutti gli atti, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche, e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con l'Ente. In caso di notifiche negative, la società provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente e anche in orari extra lavorativi;
2. attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento della quota di retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti. Sarà cura del concessionario verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA; nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà immediatamente al pignoramento mobiliare. Attraverso il pignoramento mobiliare la società procede con la vendita dei beni pignorati nei termini e nei modi previsti dalla legge. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici Comunali, la società avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio. Se nonostante i tentativi effettuati non si dovessero ottenere risultati, le pratiche insolute saranno trasmesse al servizio finanziario dell'Ente complete di tutta la documentazione, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità senza alcuna richiesta di rimborso spese all'ente; inoltre il Concessionario dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva.
3. la procedura di riscossione coattiva dovrà essere interamente gestita tramite un software visualizzabile dal servizio finanziario dell'Ente per l'interrogazione e la

- rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le procedure effettuate, con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti;
4. il Concessionario deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili all'Ente senza alcun costo a carico dell'Ente medesimo;
  5. procedere al versamento del contributo IFEL previsto sull'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull'intero ammontare delle somme riscosse;
  6. fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall'Ente;
  7. rendere il conto della gestione in modalità telematica, secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti;
  8. nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
  9. costituirsi negli eventuali ricorsi davanti gli organi di giurisdizione;
  10. rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
  11. il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### Articolo 6

##### MODALITA' DI INCASSO

L'Ente ..... autorizza la società concessionaria ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- modello F24 ove previsto;
- bollettino di conto corrente postale;
- strumenti di pagamento elettronico senza oneri a carico dell'Ente;
- in contanti presso gli sportelli del Concessionario;
- altri canali che l'Ente ritenesse opportuno attivare.

Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.

#### Articolo 7

##### PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ; qualora l'Ente ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Il Concessionario è sempre responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti; è altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva, fin d'ora, l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Concessionario per l'espletamento del servizio e per tutta la durata della concessione dovrà assicurare l'apertura di un numero verde o comunque attivare modalità informatiche di comunicazione per agevolare i rapporti con i debitori.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede comunale ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio, s'intenderà fatta al Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione coattiva, munito di idonea procura.

#### Articolo 8

##### CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

Per lo svolgimento del servizio affidato, l'Ente riconoscerà alla società concessionaria l'aggio risultante dagli esiti di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi.

L'Ente autorizza il Concessionario a prevedere esclusivamente a carico del contribuente il rimborso delle spese postali e di notifica o rinotifica degli atti ingiuntivi e spese varie.

Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessiti per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario e non potranno comunque superare il massimale previsto dal DM 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche.

Le spese di cui sopra addebitate al contribuente moroso ma non recuperate saranno poste a carico dell'ente impositore solo nel caso di procedura esecutiva infruttuosa, dichiarata ed accertata tale mediante scarico per inesigibilità; rimarranno a carico del Concessionario qualora siano oggetto di comunicazioni di inesigibilità per le quali è stato nel frattempo rifiutato il scarico con provvedimento definitivo. Nessuna altra spesa oltre a quelle sopra indicate può essere richiesta ai contribuenti.

Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente capitolato.

#### Articolo 9

##### REVISIONE CORRISPETTIVO

L'aggio di spettanza per tutta la durata della concessione non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

#### Articolo 10

##### RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE

La società concessionaria, provvede ad incassare direttamente gli importi, a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui alla presente concessione.

La riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, devono essere riversati alla Tesoreria Comunale, al netto del compenso di propria spettanza, con cadenza offerta in sede di gara e comunque non oltre la prima decade del mese successivo all'avvenuto incasso.

Il ritardo anche di un solo giorno, oltre il termine suddetto, comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 15.

Entro lo stesso termine deve pervenire, tramite posta elettronica, al servizio finanziario dell'Ente, una specifica rendicontazione predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell'importo lordo riscosso nel mese di

riferimento, del compenso trattenuto, dell'importo netto versato di competenza dell'Ente e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti

#### Articolo 11

##### CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato, prima di sottoscrivere il contratto di concessione, a costituire una garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/06, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Ente può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla fideiussione. Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la fideiussione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte dell'Ente, pena la risoluzione della concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevando l'importo dal compenso globale di aggiudicazione.

Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge.

#### Articolo 12

##### RESPONSABILITA' VERSO TERZI - ASSICURAZIONI

Le attività oggetto della concessione devono essere realizzate a regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente Capitolato, in maniera da non configurare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

La società concessionaria é responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.

#### Articolo 13

##### ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.

Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

#### Articolo 14

##### OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Per i servizi in concessione, il Concessionario, é tenuto a concludere tutte le procedure in essere originate dalle partite consegnate dall'Ente anche oltre la data di scadenza della concessione. Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione all'Ente su supporto informatico.

#### Articolo 15

##### PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

L'Ente, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario; le penali relative alle violazioni del presente capitolato sono le seguenti:

- a) per ritardo dei riversamenti alla Tesoreria dell'Ente, sarà applicata una 12 indennità di mora pari agli interessi legali sull' importo dovuto per ogni giorno di ritardo, nonché una sanzione pari al 5% dell' importo non riversato per ogni giorno di ritardo;
- b) per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione, saranno applicate le sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, dopodiché, se l'Ente riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali. A fronte del mancato pagamento della penale, entro giorni 20 decorrenti da apposita richiesta del Servizio Finanziario, l'Ente potrà avvalersi della cauzione prestata dal Concessionario il quale dovrà procedere al ripristino ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 289.

#### Articolo 16

##### SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato comprese tutte le spese contrattuali.

#### Articolo 17

##### TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati forniti dall'Ente o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 18

##### DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Può essere data in sub affidamento la gestione informatica delle banche dati, dando atto che l'Ente riconoscerà solo all'aggiudicatario il corrispettivo previsto dalla concessione.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in quanto applicabili. Per potersi avvalere del subaffidamento, all'atto della gara, l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle attività che intende subaffidare.

#### Articolo 19

##### DECADENZA

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio di riscossione oggetto della concessione affidata, in tutti i casi di cui all'art 13 del DM 289/2000 e precisamente:

- cancellazione dall'albo;
- mancato inizio del servizio alla data fissata;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;

- mancata prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- gravi abusi o irregolarità nella gestione.

In caso di decadenza il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dal servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il responsabile del Servizio Finanziario diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

#### Articolo 20

##### FALLIMENTO

In caso di fallimento del Concessionario, l'Ente provvederà alla revoca della concessione.

#### Articolo 21

##### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 19, l'Ente, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in particolare nei seguenti casi:

- interruzione del riversamento delle somme incassate, secondo le modalità di cui all' art. 10,
- rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta;
- violazione del divieto di cui all'art. 18 del presente capitolato;
- messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi
- mancato o insufficiente adeguamento del deposito cauzionale:
- riscontrata deficienza o negligenza nell'attività, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettono lo svolgimento del servizio

In ogni caso tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza potrà produrre la risoluzione del contratto, previa diffida scritta.

#### Articolo 22

##### ATTI SUCCESSIVI ALLA DECADENZA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Laddove si verificano i presupposti di cui agli art. 19, 20 e 21 e comunque in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, l'Ente si riserva di utilizzare la graduatoria della gara.

#### Articolo 23

##### FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie , per quelle rientranti nella competenza del giudice ordinario, saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Piacenza, competente territorialmente.

#### Articolo 24

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti.